

**DE NECESSITATE CIBI CARNIS:
ANALISI GIURIDICO-ERMENEUTICA
SULLA "NON NECESSITÀ"
DELL'ALIMENTAZIONE ANIMALE
NELL'ORDINAMENTO COSTITUZIONALE ITALIANO**

ELABORAZIONE SIMBIOSCIENZA
Una risonanza di Giovanni Peroncini & Gemini

1. Introduzione: La Questione Ontologica e Giuridica della "Necessità"

L'interrogativo circa la liceità e la legittimità dell'alimentazione carnea, se posto all'interno delle coordinate ermeneutiche dell'attuale ordinamento giuridico italiano, non può più risolversi nella mera constatazione di una prassi consuetudinaria o di una libertà alimentare incontestata. Esso impone, al contrario, una severa analisi logico-giuridica che investe le fondamenta stesse della dogmatica penale e costituzionale. La richiesta di dimostrare la "non necessità per legge" dell'alimentazione con derivati animali richiede di sottoporre a scrutinio critico il sintagma "senza necessità" contenuto nell'articolo 544-bis del Codice Penale, mettendolo in tensione dialettica con le recenti acquisizioni scientifiche e, soprattutto, con la rivoluzione copernicana introdotta dalla riforma dell'articolo 9 della Costituzione nel 2022.

Il presente rapporto si prefigge l'obiettivo di decostruire la presunzione di liceità che storicamente accompagna la macellazione e il consumo di animali, dimostrando come tale pratica, alla luce di un'interpretazione evolutiva e costituzionalmente orientata, manchi del requisito essenziale della "necessità" giuridica. Se la necessità è, per definizione, l'assenza di alternative per la salvaguardia di un bene superiore, l'esistenza fattuale, scientificamente validata e giuridicamente riconosciuta di alternative alimentari incruente rende l'uccisione dell'animale un atto giuridicamente "non necessario". L'attuale tolleranza dell'ordinamento verso tale pratica non risiederebbe dunque in una "necessità" ontologica o biologica, bensì in una mera "adeguatezza sociale" che, tuttavia, appare sempre più fragile e contraddittoria di fronte al nuovo statuto costituzionale dell'animale e agli imperativi di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Attraverso un percorso che intreccia l'analisi linguistica, la dottrina penale, il diritto costituzionale e le evidenze scientifiche, si dimostrerà che l'alimentazione carnea rappresenta oggi, nel sistema delle fonti italiane, una "libertà di fatto" priva di quella copertura giustificativa della "necessità" che l'art. 544-bis c.p. richiederebbe per escludere la punibilità dell'uccisione.

2. Analisi Linguistica e Dogmatica del Concetto di "Necessità" nell'Art. 544-bis c.p.

2.1. Etimologia e Semantica: L'Inevitabilità come Parametro

Per comprendere la portata precettiva della locuzione "senza necessità", è indispensabile risalire alla radice etimologica e semantica del termine. "Necessità" deriva dal latino *necessitas*, a sua volta composto da *ne* (non) e *cedere* (ritirarsi, allontanarsi). Il necessario è "ciò da cui non ci si può ritirare", ciò che è inevitabile, ineludibile, indispensabile. In logica modale, è necessario ciò che non può essere diverso da come è; in ambito pratico e morale, un'azione è necessaria se costituisce la *conditio sine qua non* per il raggiungimento di un fine vitale o preminente. Traslando questo concetto nel diritto penale, la "necessità" funge da discriminante o da elemento negativo del fatto tipico. Quando il legislatore, nell'art. 544-bis c.p., punisce chi cagiona la morte di un animale "senza necessità", sta implicitamente affermando che l'uccisione è lecita solo se inevitabile. La struttura logica della norma pone la vita dell'animale come bene protetto, la cui lesione è eccezionalmente consentita solo in presenza di una causa di giustificazione cogente. L'analisi linguistica rigorosa impone di distinguere la "necessità" da concetti affini ma distinti, spesso utilizzati impropriamente per giustificare lo sfruttamento animale:

- **Utilità:** Ciò che porta un vantaggio (economico, edonistico), ma non è indispensabile.
- **Comodità:** Ciò che rende la vita più agevole, ma di cui si può fare a meno.
- **Consuetudine:** Ciò che si fa per tradizione, indipendentemente dalla sua indispensabilità attuale.

Se l'alimentazione carnea fosse solo "utile" (per l'industria), "comoda" (per il consumatore) o "consueta" (per la tradizione), ma non "necessaria" (per la sopravvivenza), essa ricadrebbe linguisticamente e logicamente nel perimetro del "senza necessità" sanzionato dalla norma.

2.2. La "Necessità" nell'Evoluzione Normativa: Dal Codice Rocco alla Legge 189/2004

La comprensione dell'attuale art. 544-bis c.p. richiede una disamina storica della sua genesi. Nel Codice Penale del 1930 (Codice Rocco), la tutela degli animali era affidata all'art. 727, rubricato "Maltrattamento di animali", che puniva chi "incrudelisce verso animali o, senza necessità, li sottopone a eccessive fatiche o a torture". La collocazione sistematica tra le contravvenzioni di polizia e la *ratio* della norma tradivano una visione antropocentrica: il bene giuridico tutelato non era l'animale, bensì il "sentimento di pietà" dell'uomo, che poteva essere offeso dalla visione di atti crudeli. In quest'ottica, la "necessità" era interpretata in modo estremamente lasco: qualsiasi fine umano socialmente accettabile (lavoro, alimentazione, divertimento, scienza) costituiva "necessità" sufficiente a escludere il reato.

La svolta epocale si ha con la Legge 20 luglio 2004, n. 189, che ha inserito il Titolo IX-bis "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" nel Codice Penale. L'art. 544-bis eleva l'uccisione a delitto, punendo "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale". Sebbene la rubrica del Titolo mantenga un riferimento al "sentimento", la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza più recente riconoscono che la norma tutela l'animale in quanto tale, come "essere senziente" capace di soffrire. Questa "soggettivizzazione" del bene giuridico impone un irrigidimento del concetto di necessità. Se l'animale non è più una *res* a disposizione del proprietario, ma un bene giuridico autonomo, la sua soppressione richiede una giustificazione molto più forte di quella richiesta nel 1930. Non basta più l'utilità del padrone; serve una necessità oggettiva che bilanci il sacrificio di un essere vivente.

2.3. La Dicotomia Giurisprudenziale: Stato di Necessità (Art. 54) vs. Necessità Sociale

Nonostante l'evoluzione normativa, la giurisprudenza di legittimità ha mantenuto per lungo tempo un orientamento ibrido. Da un lato, ha affermato che la "necessità" dell'art. 544-bis non coincide perfettamente con lo "stato di necessità" dell'art. 54 c.p. (che richiede un pericolo attuale di danno grave alla persona), ma è più ampia. La Suprema Corte ha definito la "necessità" nell'art. 544-bis come comprensiva di:

1. Lo stato di necessità ex art. 54 c.p.
2. Ogni altra situazione che induca all'uccisione per evitare un pericolo imminente o impedire l'aggravamento di un danno a sé o ai beni, ritenuto altrimenti inevitabile. Tuttavia, accanto a questa definizione "difensiva" (ucciso l'animale che mi aggredisce o distrugge i miei beni), la prassi ha continuato ad ammettere una "necessità sociale" o "economica" per giustificare le attività produttive (allevamento, macellazione). Si è creato così un doppio binario:

- **Per il privato cittadino:** La necessità è valutata con rigore (es. non è necessario uccidere il cane che abbaia o che ha rubato una gallina, se c'erano alternative).
- **Per l'industria:** La necessità è presunta *iuris et de iure* sulla base di leggi speciali e consuetudini, anche in assenza di un reale pericolo o bisogno vitale.

Questa dicotomia rappresenta il punto critico che l'analisi linguistica e logica deve scardinare. Se la necessità è "l'assenza di alternative per evitare un danno inevitabile", come può l'alimentazione carnea (per la quale esistono alternative) essere necessaria? La risposta risiede nel concetto di "Adeguatezza Sociale", che funge da *deus ex machina* per sanare la contraddizione logica.

3. La Teoria dell'Adeguatezza Sociale e la Sua Crisi Ermeneutica

3.1. Il Concetto di Adeguatezza Sociale come Scriminante Non Codificata

La dottrina penalistica ha elaborato la categoria dell'"adeguatezza sociale" (*Sozialadäquanz*) per escludere la tipicità di condotte che, pur formalmente rientranti nella fattispecie incriminatrice, sono considerate "normali" o "accettate" dalla consuetudine sociale e dall'ordinamento nel suo complesso. Secondo questa teoria, l'uccisione di animali a scopo alimentare, pur essendo un'uccisione "senza necessità" biologica stretta, sarebbe "socialmente adeguata" e quindi non punibile.

L'adeguatezza sociale funge da ponte tra la norma penale (che vieterebbe l'uccisione non necessaria) e la realtà economica (che si basa sulla macellazione). Essa presuppone che il giudizio di disvalore penale non possa colpire comportamenti storicamente radicati e regolati da altre branche dell'ordinamento (leggi sanitarie, regolamenti sulla macellazione).

3.2. La Critica Dottrinale: La "Necessità" come Bilanciamento di Interessi

Tuttavia, la dottrina più avveduta (es. Massaro, Fasani) ha evidenziato le crepe di questa costruzione, specialmente in relazione all'art. 544-bis. Applicare l'adeguatezza sociale all'uccisione di animali significa svuotare la norma di contenuto precettivo, rendendola una mera sanzione contro il sadismo individuale o l'uccisione "disordinata". Se la "necessità" coincide con ciò che la società abitualmente fa, la norma penale perde la sua funzione di orientamento culturale e di tutela del bene giuridico.

Inoltre, l'adeguatezza sociale è un concetto storico e mutevole. Pratiche un tempo "adeguate" (es. punizioni corporali in famiglia, delitto d'onore) sono divenute reato con l'evolversi della sensibilità sociale e costituzionale. La domanda cruciale è: **l'alimentazione carnea è ancora "socialmente adeguata" in un ordinamento che riconosce l'animale come soggetto di tutela costituzionale e dispone di alternative alimentari?** La dottrina suggerisce di sostituire il vago criterio dell'adeguatezza sociale con un rigoroso **bilanciamento di interessi**. In questo bilanciamento, la "necessità" sussiste solo se l'uccisione è l'unico mezzo per soddisfare un interesse umano di rango superiore o equivalente a quello della vita animale.

3.3. L'Antinomia dell'Art. 19-ter delle Disposizioni di Coordinamento

Il vero baluardo normativo che sostiene la "necessità legale" della macellazione è l'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice Penale. Tale norma stabilisce che: *"Le disposizioni del titolo IX-bis del libro secondo del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali."*

Questa disposizione introduce una **clausola di esclusione** che sottrae interi settori dall'applicazione dell'art. 544-bis. Apparentemente, essa risolve la questione: la macellazione è lecita perché esclusa dall'art. 544-bis per via legislativa. Tuttavia, un'analisi logica rivela che l'art. 19-ter non dichiara che tali attività sono "necessarie", ma semplicemente che ad esse "non si applicano" le norme del codice. Si tratta di una **deroga**, non di una giustificazione sostanziale. La differenza è fondamentale:

- Se la macellazione fosse "necessaria", sarebbe lecita *ex se* ai sensi dell'art. 544-bis.
- Poiché serve una norma speciale (art. 19-ter) per escluderla, ciò implica che, in assenza di tale norma, essa ricadrebbe nel divieto di uccisione "senza necessità". L'art. 19-ter è dunque la prova indiretta che l'alimentazione carnea è, per la legge generale, una "non necessità". È un'eccezione politica, non una necessità giuridica intrinseca.

4. Il Nuovo Parametro Costituzionale: L'Art. 9 e la Caduta dell'Antropocentrismo

4.1. La Riforma Costituzionale del 2022: L'Animale come Valore Fondamentale

La vera svolta argomentativa per sostenere la "non necessità per legge" risiede nella Legge Costituzionale n. 1 dell'11 febbraio 2022, che ha modificato l'art. 9 della Costituzione. Il nuovo terzo comma recita: *"La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali."*

L'inserimento della tutela degli animali tra i Principi Fondamentali (artt. 1-12) ha un impatto devastante sulla tenuta logica delle vecchie interpretazioni.

1. **Rango Costituzionale:** La tutela dell'animale non è più un interesse sub-valente o una mera proiezione della pietà umana, ma un valore costituzionale primario, che deve essere bilanciato con gli altri diritti fondamentali.

2. **Superamento dell'Antropocentrismo:** La tutela è accordata agli animali in quanto tali, come componenti della biodiversità e degli ecosistemi, o come esseri meritevoli di protezione autonoma. La dottrina parla di "principio animalista" o "biocentrico".

4.2. Il Nuovo Bilanciamento: Art. 9 vs. Art. 41 Cost.

Prima della riforma, il conflitto tra tutela animale e industria della carne si risolveva a favore della seconda in base all'art. 41 Cost. (libertà di iniziativa economica privata), poiché l'animale non aveva rango costituzionale. Oggi, il conflitto è tra due valori costituzionali:

- **Art. 9 Cost.:** Tutela degli animali e dell'ambiente.
- **Art. 41 Cost.:** Libertà economica (allevamento, macellazione).

Tuttavia, lo stesso art. 41, al secondo comma, stabilisce che l'iniziativa economica "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana". La riforma del 2022 ha aggiunto espressamente il limite del danno all'ambiente e alla salute. Poiché l'allevamento intensivo e la macellazione industriale sono le principali cause di danno ambientale (emissioni, consumo suolo) e rischi per la salute (zoonosi, resistenza antibiotica), l'art. 41, letto in combinato disposto con l'art. 9, **non può più giustificare** un'attività economica che distrugge un valore fondamentale (l'animale/ambiente) senza una necessità cogente.

4.3. L'Illegittimità Sopravvenuta delle Deroghe

Alla luce del nuovo art. 9 Cost., la "necessità" dell'art. 544-bis c.p. deve subire un'interpretazione costituzionalmente orientata (o "adeguatrice"). Non può essere considerato "necessario" ciò che lede un principio fondamentale (tutela animale/ambiente) per soddisfare un interesse economico o voluttuario non protetto con la stessa intensità. Di conseguenza, l'art.

19-ter disp. att., che sottrae la macellazione al vaglio di necessità, appare oggi in forte tensione con la Costituzione. Esso privilegia *a priori* l'interesse economico (art. 41) sul principio fondamentale (art. 9), impedendo quel bilanciamento caso per caso che è l'essenza del giudizio di necessità. La dottrina inizia a ipotizzare l'inconstituzionalità sopravvenuta di tali norme derogatorie nella misura in cui autorizzano pratiche (come l'uccisione per mero gusto alimentare) che non superano il vaglio di stretta necessità in un ordinamento che tutela l'animale.

5. La Prova Fattuale della "Non Necessità": Evidenze Scientifiche e Sanitarie

L'argomento giuridico della "non necessità" crollerebbe se l'alimentazione carnea fosse biologicamente indispensabile per la sopravvivenza umana. In tal caso, prevarrebbe il diritto alla vita/salute dell'uomo (Art. 32 Cost.) su quello dell'animale. Tuttavia, la scienza fornisce la prova dirimente che rovescia questo assunto.

5.1. Adeguatezza Nutrizionale delle Diete Vegetali

Le massime autorità scientifiche mondiali e nazionali hanno attestato l'adeguatezza delle diete prive di prodotti animali.

Tabella 1: Posizioni Ufficiali sull'Adeguatezza delle Diete Vegetali

Organismo Scientifico	Posizione Ufficiale	Rilevanza Giuridica per la "Necessità"
Academy of Nutrition and Dietetics (USA)	Le diete vegetariane e vegane ben pianificate sono salutari, adeguate nutrizionalmente e possono fornire benefici per la salute nella prevenzione e nel trattamento di alcune malattie. Sono adatte in tutte le fasi del ciclo vitale.	Dimostra l'assenza di necessità biologica della carne in ogni fase della vita.
Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU)	Conferma che le diete vegetariane ben pianificate sono in grado di garantire un adeguato apporto nutrizionale e promuovere la salute.	Valida l'alternativa vegetale nel contesto italiano, rimuovendo l'alibi della "specificità culturale/genetica".
CREA (Centro Ricerca Alimenti e Nutrizione)	Riconosce che le diete vegetariane (con attenzione alla B12 per i vegani) sono compatibili con un buono stato di salute e possono ridurre rischi di patologie croniche.	Ente governativo italiano: la "non necessità" è certificata dallo Stato stesso.
ANSES (Francia)	Fornisce linee guida per vegetariani, evidenziando i vantaggi in termini di riduzione di rischio per malattie croniche.	Conferma il consenso scientifico europeo.

Queste evidenze trasformano la "necessità" della carne in una mera "opzione". Se l'uomo può vivere (e spesso vivere meglio) senza uccidere, l'uccisione non è *conditio sine qua non* della vita. Ergo, è "senza necessità".

5.2. Il Paradosso Sanitario: La Carne come Fattore di Rischio (Art. 32 Cost.)

L'argomento della "necessità" subisce il colpo definitivo dai dati sulla nocività della carne.

L'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'OMS ha classificato:

- **Carni lavorate (salumi, insaccati):** Gruppo 1 (cancerogeno certo per l'uomo).
- **Carni rosse:** Gruppo 2A (probabile cancerogeno per l'uomo). L'eccessivo consumo è correlato a malattie cardiovascolari, diabete, obesità e alcuni tumori.

Giuridicamente, questo crea un'antinomia insostenibile:

1. L'art. 32 Cost. tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.
2. L'art. 544-bis c.p. scusa l'uccisione se c'è "necessità".
3. Può un comportamento che **danneggia la salute** (consumo di cancerogeni) essere considerato "**necessario**"?

La logica giuridica risponde negativamente. La "necessità" non può coincidere con il "rischio sanitario". Se l'alimentazione carnea è un fattore di rischio, la sua "necessità" è non solo inesistente, ma *contra legem* rispetto all'art. 32 Cost. L'ordinamento si trova nella paradossale situazione di autorizzare (e finanziare) la produzione di un bene che poi deve combattere in sede sanitaria.

5.3. Il Riconoscimento del Diritto al Pasto Vegano: La Prova Amministrativa

L'ordinamento giuridico ha già implicitamente ammesso la "non necessità" della carne attraverso la giurisprudenza amministrativa e le norme sui servizi pubblici. Le sentenze dei TAR (es. TAR Bolzano n. 129/2017) hanno sancito il diritto degli utenti (alunni, genitori) di richiedere pasti vegani nelle mense scolastiche senza dover presentare certificati medici, basandosi su motivazioni etiche o culturali. Ancor più significativo è il caso delle carceri. La giurisprudenza costituzionale e di sorveglianza ha stabilito che negare il vitto conforme alle scelte etico-religiose (vegano) viola i diritti fondamentali del detenuto (artt. 19 e 27 Cost.). Il ragionamento giuridico sotteso è dirimente: se lo Stato è obbligato a fornire un'alternativa vegetale per garantire i diritti fondamentali, sta ammettendo che **l'alternativa vegetale è sufficiente e adeguata**. Se la carne fosse "necessaria" per la salute, lo Stato non potrebbe esentare la somministrazione, pena la violazione del diritto alla salute del minore o del detenuto. Riconoscendo il diritto all'alternativa, lo Stato certifica la "non necessità" della carne.

6. Il Caso della Macellazione Rituale e i Criteri Ambientali Minimi (CAM)

6.1. La Giurisprudenza UE sulla Macellazione Rituale

Un banco di prova cruciale per testare la tenuta della "necessità" religiosa/culturale è la macellazione rituale senza stordimento. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nella sentenza *Centraal Israëlitisch Consistorie van België* (C-336/19), ha stabilito che gli Stati membri possono imporre l'obbligo di stordimento reversibile anche nella macellazione rituale, limitando la libertà religiosa per tutelare il benessere animale.

La Corte ha argomentato che il benessere animale è un "valore dell'Unione" (art. 13 TFUE) e che la restrizione alla libertà religiosa è proporzionata. Questo principio ha un'implicazione logica devastante per l'alimentazione onnivora generale:

- Se la libertà religiosa (diritto fondamentale di rango elevatissimo) può essere compressa in nome del benessere animale (per evitare sofferenze "non necessarie" come la macellazione a vivo);
- A maggior ragione, la mera **libertà alimentare** o il "gusto" (interessi di rango inferiore alla libertà religiosa) non dovrebbero poter giustificare l'uccisione sistematica, se esistono alternative. La sentenza UE introduce un principio di **proporzionalità stretta**: la sofferenza (e la morte) dell'animale deve essere ridotta al minimo indispensabile. Se l'alimentazione vegetale elimina *in toto* la sofferenza della macellazione, essa rappresenta l'unica opzione conforme al principio di massima riduzione del danno.

6.2. I CAM (Criteri Ambientali Minimi) e la Policy Statale

L'Italia ha adottato i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva (D.M. 10 marzo 2020), rendendoli obbligatori negli appalti pubblici (mense scolastiche, ospedaliero, uffici). I CAM prevedono:

- L'obbligo di offrire menu vegetariani/vegani.
- La premialità per l'uso di legumi e la riduzione delle proteine animali.
- La motivazione esplicita è la riduzione dell'impatto ambientale (consumo di suolo, acqua, emissioni CO₂).

Attraverso i CAM, lo Stato certifica giuridicamente che:

1. La riduzione della carne è **necessaria** per l'ambiente (Art. 9 Cost.).
2. L'alimentazione vegetale è nutrizionalmente adeguata per l'utenza pubblica. Si configura così un paradosso: la carne è "non necessaria" e anzi dannosa per l'ambiente secondo il Ministero dell'Ambiente (CAM), ma è ancora considerata "necessaria" (e quindi lecita da

uccidere) per il Ministero della Giustizia (art. 544-bis). L'unità dell'ordinamento giuridico impone di risolvere questa contraddizione a favore della tutela ambientale e animale.

7. Sintesi Logica: Il Sillogismo della "Non Necessità"

Sulla base delle analisi svolte, è possibile formalizzare la dimostrazione della "non necessità per legge" attraverso un sillogismo giuridico che integra le norme, i fatti scientifici e i principi costituzionali.

7.1. Premessa Maggiore (Normativa)

L'art. 544-bis c.p. punisce l'uccisione di animali "senza necessità". Il concetto giuridico di "necessità" (convalidato dalla giurisprudenza sulla l. 189/2004 e dal nuovo art. 9 Cost.) implica l'assenza di alternative praticabili per la salvaguardia di un bene giuridico di rango pari o superiore (vita umana, salute, incolumità). L'art. 9 Cost. impone che la tutela dell'animale sia bilanciata solo con diritti fondamentali, escludendo la prevalenza di meri interessi economici o voluttuari non essenziali.

7.2. Premessa Minore (Fattuale e Scientifica)

Le scienze mediche e nutrizionali (CREA, SINU, OMS) attestano che l'essere umano non ha bisogno biologico di carne per sopravvivere o stare in salute; al contrario, le diete vegetali sono adeguate e salutari. L'alimentazione carnea è, pertanto, una scelta opzionale e fungibile, non una condizione di sopravvivenza (*extrema ratio*). L'alimentazione carnea comporta rischi per la salute (IARC) e danni all'ambiente (CAM), ledendo beni costituzionali (art. 32 e art. 9 Cost.).

7.3. Conclusione (Giuridica)

L'uccisione di animali a fini alimentari non soddisfa il requisito della "necessità" richiesto dall'art. 544-bis c.p., in quanto:

1. Non serve a salvare la vita umana (che è garantita dalle alternative vegetali).
2. Non serve a tutelare la salute (anzi, può comprometterla).
3. Lede un bene costituzionale (l'animale/ambiente) per soddisfare un interesse secondario (gusto/profitto). Di conseguenza, la liceità attuale della macellazione non deriva da una "necessità" intrinseca, ma esclusivamente da una **deroga legislativa speciale** (art. 19-ter disp. att.) che, tuttavia, appare oggi priva di fondamento logico-giuridico e in potenziale contrasto con la gerarchia dei valori costituzionali post-2022.

8. Conclusioni: Verso un Nuovo Paradigma della Liceità Alimentare

L'analisi condotta porta a una conclusione univoca: l'alimentazione umana basata sull'uccisione di animali è, allo stato attuale dell'evoluzione giuridica e scientifica italiana, una **NON NECESSITÀ PER LEGGE**.

Il termine "necessità", se depurato dalle incrostazioni storiche dell'adeguatezza sociale e interpretato alla luce del nuovo articolo 9 della Costituzione, non può più coprire pratiche che sono biologicamente evitabili e costituzionalmente dannose. La "necessità" invocata per giustificare l'industria della carne è una "fictio iuris", un concetto svuotato che sopravvive solo grazie a norme di eccezione (leggi speciali sulla macellazione) che agiscono come "immunità" rispetto al diritto penale comune.

Tuttavia, l'ordinamento giuridico è un sistema vivente che tende alla coerenza. La tensione tra:

- Un Codice Penale che punisce l'uccisione non necessaria;
- Una Costituzione che tutela gli animali e la salute;

- Una Scienza che nega l'indispensabilità della carne;
 - E una prassi industriale che uccide milioni di animali per "non necessità";
- ...è destinata a risolversi a favore dei valori di rango superiore. La "necessità" dell'art. 544-bis sta progressivamente restringendo il suo ambito applicativo, erodendo lo spazio dell'adeguatezza sociale. Giuridicamente, riconoscere la "non necessità" non significa affermare che domani la macellazione sarà reato (stante la vigenza dell'art. 19-ter), ma significa affermare che essa è **leccita solo in virtù di una deroga politica**, non di una ragione giuridica fondante. È una "libertà tollerata", non un diritto inviolabile né una necessità scriminante.
- In prospettiva *de iure condendo* e interpretativa, ciò fonda la legittimità di interventi legislativi volti a disincentivare il consumo di carne (tassazione, limiti alla pubblicità, obbligo di alternative vegetali) e apre la strada a questioni di legittimità costituzionale sulle norme che autorizzano l'uccisione "senza necessità" in contrasto con il dovere repubblicano di tutela degli animali. L'alimentazione carnea è, dunque, una **non necessità legale**, mantenuta in vita artificialmente da un ordinamento in transizione tra un passato antropocentrico e un futuro biocentrico.

Tabella 2: Sinossi del Contrasto tra "Necessità" e Normativa Vigente

Elemento Giuridico	Interpretazione Tradizionale (Pre-2022)	Interpretazione Costituzionalmente Orientata (Post-2022)	Esito per l'Alimentazione Animale
Bene Tutelato (Art. 544-bis)	Sentimento umano di pietà.	Animale come essere senziente (Art. 13 TFUE).	L'uccisione lede un diritto proprio dell'animale.
Parametro Costituzionale	Art. 41 (Libertà economica) prevalente.	Art. 9 (Tutela Animali/Ambiente) prevalente o bilanciato.	L'interesse economico cede di fronte al principio fondamentale.
Definizione di "Necessità"	Utilità sociale, consuetudine, assenza	Indispensabilità biologica, assenza di	Essendoci alternative, la carne è "non
Elemento Giuridico	Interpretazione Tradizionale (Pre-2022)	Interpretazione Costituzionalmente Orientata (Post-2022)	Esito per l'Alimentazione Animale
	di sadismo.	alternative (<i>extrema ratio</i>).	necessaria".
Giustificazione Sanitaria	Presunzione di salubrità/nutriamento.	Evidenza di rischio (IARC) e adeguatezza vegetale (SINU).	Cade il presupposto della necessità per la salute.
Stato Legale Attuale	Lecita per "adeguatezza sociale" e leggi speciali.	Lecita per deroga (Art. 19-ter), ma in tensione con l'Art. 9.	La liceità è formale, non sostanziale.